

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS

30 OTTOBRE 1990

ART. 1 - PREMESSA

Il primo capoverso dell'art. 2 dello Statuto ADS recita:

“L'ADS ha come scopo la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia”.

Il primo capoverso dell'art. 7 dello Statuto ADS recita:

“L'ADS provvede a stabilire norme e condizioni per l'esecuzione degli accertamenti necessari alla certificazione dei dati mediante l'emanazione di appositi Regolamenti differenziati in relazione alle diverse specie di pubblicazioni”.

Il presente Regolamento stabilisce le norme e le condizioni per l'esecuzione degli accertamenti e dei controlli sui dati di tiratura e di diffusione delle testate quotidiane e periodiche pubblicate in Italia, la cui diffusione avviene secondo le definizioni contenute nel successivo art. 2. I suddetti dati devono essere verificabili in base alle norme del presente Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini degli accertamenti e dei conseguenti controlli vengono fissate le seguenti definizioni:

2.1 Tiratura

Si intende il totale delle copie stampate esclusi gli scarti di macchina. La tiratura comprende le copie diffuse, le copie rese e le copie destinate ad usi vari.

2.2 Diffusione

Si intende il totale delle copie diffuse in Italia ed all'estero tramite:

- i canali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e gli abbonamenti a pagamento (diffusione pagata);
- le vendite in blocco;
- gli abbonamenti da quota associativa;
- i coupons gratuiti, gli abbonamenti gratuiti e gli omaggi (diffusione gratuita).

2.3 Copie distribuite

Si intende il totale delle copie distribuite in Italia ed all'estero esclusivamente per la vendita attraverso i canali previsti dalle disposizioni di legge.

2.4 Copie rese

Si intende il totale delle copie invendute dei numeri di competenza di ciascun mese. Tali copie sono quelle risultanti nelle liquidazioni effettuate dai distributori locali o dalle rivendite ad invio diretto, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

2.5 Copie da coupons gratuiti

Si intende il totale delle copie consegnate GRATUITAMENTE dai punti di vendita a fronte di coupons (escluse le copie consegnate a fronte di buoni sostitutivi dell'abbonamento).

2.6 Copie vendute

Si intende il totale delle copie vendute in Italia ed all'estero esclusivamente tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge. Le copie vendute si ottengono sottraendo alle copie distribuite le copie rese nonché quelle consegnate a fronte di coupons gratuiti.

2.7 Copie in abbonamento pagate

Si intende il totale delle copie spedite in modo continuativo a singoli destinatari, sottoscrittori o beneficiari dell'abbonamento pagato, che devono avere una durata minima di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali; 3 numeri per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.

Vengono considerate come "abbonamento a pagamento" anche le copie ordinate e pagate da aziende od enti che forniscono all'editore l'elenco dei nominativi cui inviare la testata, sempre che la durata dell'abbonamento rispecchi la durata minima più sopra indicata.

2.8 Copie vendute in blocco

Si intende il totale delle copie vendute in blocco ad aziende, enti, associazioni e simili. Tali copie possono far parte della diffusione a condizione che siano: previste nell'ordine di tiratura, vendute nel periodo in cui lo stesso numero della pubblicazione si trova in vendita, verificabili contabilmente.

2.9 Copie in abbonamento da quota associativa

Si intende il totale delle copie spedite in abbonamento a singoli destinatari membri di una associazione a condizione che l'invio regolare e continuativo agli associati di tutti i numeri della pubblicazione sia direttamente correlato al pagamento della quota associativa.

Le testate così diffuse possono accedere agli accertamenti ADS purché venga garantita la possibilità di svolgere controlli (quali ad esempio: tiratura, passaggio copie, elenco nominativo degli associati, documenti comprovanti l'avvenuto

pagamento della quota) presso l'associazione, l'editore, lo stampatore della pubblicazione e presso ogni altro terzo interessato.

2.10 Copie in abbonamento gratuito

Si intende il totale delle copie spedite gratuitamente ed in modo continuativo a singoli destinatari per un periodo minimo di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali; 3 numeri per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.

Le copie relative agli abbonamenti gratuiti devono essere previste nell'ordine di tiratura.

2.11 Copie in omaggio

Si intende il totale delle copie concesse in omaggio nel periodo in cui la pubblicazione si trova in vendita.

Le copie relative agli omaggi devono essere previste nell'ordine di tiratura.

2.12 Copie per usi vari

Si intende il totale delle copie destinate agli archivi dell'editore, i giustificativi di pubblicità, le scorte e comunque tutte quelle copie che non rientrano tra le copie vendute, gli abbonamenti, gli omaggi e le vendite in blocco. Le copie destinate agli usi vari non sono comprese nella diffusione.

2.13 Copie ridistribuite

Si intende il totale delle copie rese e ridistribuite dall'editore dopo l'uscita del successivo numero della pubblicazione. Queste copie non sono comprese nella diffusione.

ART. 3 VERIFICHE

Ai sensi dello Statuto ADS, per le testate sottoposte ad accertamento, la Commissione Lavori dispone:

- una verifica con rilevazioni interne;
- una verifica con rilevazioni esterne;
da eseguirsi con le modalità di cui ai successivi articoli.

Le verifiche sono attuate dalle società (in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23/11/1939 N. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione), accettate dal Consiglio Direttivo ed inserite nell'elenco di cui al punto 5.1.1 d).

Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio Direttivo anche ad altre società, organizzazioni qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS.

Tutte le suddette società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, la cui attività è coperta dal segreto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare tutte le norme e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

In base ai risultati delle verifiche esterna ed interna la Commissione Lavori, a proprio giudizio e sentito l'editore interessato, può disporre supplementi di indagine.

ART. 4 - PERIODICITA' DEGLI ACCERTAMENTI

4.1 Gli accertamenti riguardano un periodo di dodici mesi completi corrispondenti all'anno solare, ossia dall'1 gennaio al 31 dicembre.

4.2 per le testate per le quali viene richiesto il primo accertamento il periodo da sottoporre a controllo può riguardare:

- a) il periodo dall' 1 gennaio al 30 giugno;
- b) il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre.

Nel caso a), il secondo accertamento deve riguardare il secondo semestre dello stesso anno; nel caso b) l'intero anno solare successivo. In entrambi i casi la richiesta di accertamento deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

4.3 Per le nuove testate per le quali l'editore intende richiedere l'accertamento a partire dall'inizio delle pubblicazioni, il primo periodo da sottoporre a controllo può riguardare:

- a) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel primo semestre dell'anno, il periodo compreso tra la data di uscita del primo numero ed il 31 dicembre dello stesso anno; il secondo accertamento deve riguardare l'intero anno solare successivo;
- b) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel secondo semestre dell'anno, il periodo di sei mesi consecutivi a partire dalla prima uscita; il secondo accertamento deve riguardare il periodo immediatamente successivo fino al 31 dicembre.

In entrambi i casi la richiesta deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

4.4 Ogni ulteriore accertamento deve riguardare l'intero anno solare, e così di seguito, affinché i dati abbiano continuità ai fini del controllo e delle conseguenti certificazioni.

4.5 In caso di interruzione degli accertamenti per qualsiasi motivo, l'editore ha la facoltà di richiedere un nuovo accertamento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla fine dell'ultimo periodo accertato. Il nuovo accertamento viene considerato a tutti gli effetti come primo accertamento.

ART. 5 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO

5.1 Primo accertamento

L'editore comunica per iscritto all'ADS il nome della testata ed il periodo per il quale intende richiedere l'accertamento.

5.1.1 L'ADS Invia all'editore:

- a) testo della lettera per la formale richiesta di accertamento con la precisazione del periodo o dei periodi per i quali l'editore è tenuto a richiedere l'accertamento come precisato al precedente art. 4;
- b) scheda dei dati informativi;
- c) Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti;
- d) elenco delle società di revisione legittimate ai controlli ADS.

5.1.2 La lettera di cui al punto 5.1.1 a) deve essere inviata per raccomandata all'ADS con la massima sollecitudine, unitamente alla scheda di cui al punto 5.1.1b) compilata e sottoscritta per ciascuna testata.

Copie della lettera e della scheda devono essere inviate direttamente dall'editore alla società di revisione di cui al successivo punto 7.2.

5.1.3 In base alla richiesta di cui al precedente punto 5.1.2, l'ADS provvede ad inviare all'editore i moduli per la dichiarazione dei dati.

5.1.4 Vengono considerate come "testata a sé stante" e quindi oggetto di certificazione separata:

- a) il numero del lunedì dei quotidiani con tariffa base differenziata per tutti i tipi di pubblicità commerciale;
- b) il numero del quotidiano posto in vendita con prezzo maggiorato in quanto venduto sistematicamente con supplemento.

In questi casi l'editore è tenuto a presentare apposita richiesta di accertamento ed a fornire specifica dichiarazione dei dati.

Per le testate di cui al punto b) la richiesta di primo accertamento può decorrere dalla data di uscita del primo numero del supplemento.

5.1.5 Eventuali numeri "speciali" di testate periodiche posti in vendita separatamente dalla testata stessa, devono essere oggetto di certificazione separata.

Pertanto, per detti numeri "speciali", l'editore è tenuto ad inoltrare apposita richiesta di accertamento e specifica dichiarazione dei dati.

5.2 Accertamenti successivi

Per gli accertamenti successivi, e comunque a partire dall'accertamento relativo al primo anno solare completo, entro il 31 dicembre di ogni anno l'editore deve inviare all'ADS la richiesta di accertamento per l'anno successivo impegnandosi formalmente a fornire, oltre alla dichiarazione annuale, le dichiarazioni quadrimestrali come previsto al punto 6.7

Nella richiesta di accertamento l'editore deve specificare:

- il nome della testata;
- l'anno solare da sottoporre ad accertamento;
- l'impegno a fornire le dichiarazioni quadrimestrali;
- il nome della società di revisione alla quale intende affidare la verifica interna.

Nel caso siano intervenute variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, unitamente alla richiesta di accertamento, l'editore deve inviare una nuova "scheda dei dati informativi", trasmettendo copie di tale lettera e della eventuale scheda alla società di revisione scelta per la verifica interna.

Qualora la pubblicazione venga acquisita da altro editore oppure subisca importanti mutamenti nel nome, nel contenuto o nella veste editoriale, il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Lavori ed a proprio insindacabile giudizio, delibera modalità e termini per la continuità di utilizzo della precedente certificazione ADS e per i successivi accertamenti. Il relativo certificato reca menzione degli avvenuti mutamenti.

5.3 Le richieste degli accertamenti successivi al primo vengono definitivamente accolte dall'ADS solo ed in quanto la testata abbia già ottenuto il certificato per il periodo precedente a quello cui si riferisce la richiesta.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DELL'EDITORE

L'editore è tenuto a fornire all'ADS la dichiarazione dei dati per ciascuna testata per la quale ha richiesto l'accertamento. A tale scopo deve compilare i seguenti moduli, tenuto conto delle definizioni di cui all' art. 2:

- Modd. 111, 112, 113 e 114 ADS per i quotidiani e per le pubblicazioni con più di un numero al mese;
- Modd. 111 e 114 ADS per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all' anno.

I suddetti moduli devono essere inviati all'ADS in duplice copia al massimo entro 120 giorni dalla fine del periodo per il quale è stato richiesto l'accertamento, tenuto

conto di quanto stabilito al successivo punto 6.8.

Per le testate di cui al punto 5.1.4 b), qualora nel corso dell'anno venissero sospese le uscite del supplemento, i dati relativi ai numeri del quotidiano usciti senza supplemento devono essere dichiarati unitamente a quelli degli altri numeri della settimana. Entrambe le dichiarazioni devono riportare in calce apposita nota.

A partire dal secondo accertamento, l'ADS pubblica di diritto su ADS Notizie i dati dichiarati dall'editore così come stabilito al punto 17.1 a).

A completamento della propria dichiarazione, l'editore deve pertanto compilare e trasmettere all'ADS i Modd. 115 e 116 debitamente sottoscritti.

Per la compilazione della dichiarazione dei dati, l'editore deve tenere presente quanto segue:

6.1 Le eventuali copie di resa non ancora pervenute alla data della compilazione dei moduli, devono essere opportunamente valutate, incluse nella dichiarazione e supportate in sede di verifica.

6.2 Le copie ritirate nei punti vendita con buoni sostitutivi dell'abbonamento devono essere sottratte dal totale delle copie distribuite e vendute, se già comprese tra quelle degli abbonamenti.

Le copie consegnate gratuitamente dai punti vendita a fronte di coupons, devono essere dichiarate nell'apposita colonna prevista nei moduli.

6.3 Relativamente al Mod. 114 (ripartizione media territoriale della distribuzione e della diffusione), l'editore ha la facoltà di fornire, per la parte inerente alla diffusione, i soli dati riguardanti il "totale provincia" e "% sul totale nazionale", tralasciando quindi la suddivisione tra capoluogo e resto provincia.

Le copie relative agli abbonamenti DEVONO essere necessariamente comprese nei dati dichiarati per ciascuna provincia.

Le copie relative agli omaggi possono essere indicate in totale separatamente.

6.4 Quando cause di forza maggiore abbiano impedito il completamento della tiratura e/o la regolare distribuzione di uno o più numeri della testata, l'editore può effettuare la neutralizzazione dei dati anomali. In tal caso l'editore deve compilare:

6.4.1 la serie dei moduli di cui al primo capoverso del presente articolo 6 con i dati riguardanti tutti i numeri effettivamente usciti nel periodo sottoposto ad accertamento (compresi quelli che hanno subito anomalie);

6.4.2 una seconda serie di moduli:

- Modd. 111, 112 e 113 per i quotidiani;
- Modd. 111 e 112 per le pubblicazioni periodiche con più di un numero al

mese;

- Mod. 111 per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno;

con i dati relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa e con distribuzione regolare. Dai singoli mesi dovranno quindi essere esclusi i dati relativi ai numeri che hanno subito anomalie.

Per i quotidiani, qualora l'editore non fosse in grado di determinare le rese effettive del numero o dei numeri che intende neutralizzare, alle copie distribuite nel mese oggetto di neutralizzazione, deve essere applicata la percentuale di resa del mese interessato risultante dai moduli di cui al punto 6.4.1 non neutralizzati (resa diviso distribuito).

Per le testate di cui al punto 5.1.4 b) e per le testate periodiche, qualora l'editore non fosse in grado di determinare le rese effettive del numero o dei numeri che intende neutralizzare, alle copie distribuite nel mese oggetto di neutralizzazione, deve essere applicata la percentuale di resa del primo mese precedente non oggetto di neutralizzazione (resa diviso distribuito).

La compilazione del Mod. 114 con i dati neutralizzati viene lasciata alla facoltà dell'editore.

Il Mod. 114 può eventualmente essere compilato applicando al totale delle copie distribuite e delle copie diffuse in Italia le corrispondenti percentuali provinciali risultanti dal Mod. 114 non neutralizzato.

I Modd. 115 e 116 devono essere compilati sulla base dei dati neutralizzati. In calce a detti moduli deve essere riportata la nota: "dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura e diffusione completa".

Nel caso l'editore non fornisca il Mod. 114 con i dati neutralizzati, il relativo Mod.116 deve essere compilato la base dei dati non neutralizzati. In calce a detto modulo deve essere riportata la nota: "dati comprensivi anche dei numeri usciti a tiratura e diffusione non completa".

La neutralizzazione può essere richiesta anche in caso di "eccesso di tiratura e diffusione".

In base ai risultati delle verifiche l'ADS si riserva di prendere in considerazione o meno, al fine del rilascio del certificato, i moduli con i dati neutralizzati.

6.5 Il Mod.120 di cui al punto 8.1.3 deve essere compilato con i seguenti dati mensili riguardanti la provincia estratta:

- copie distribuite;
- abbonamenti a pagamento;
- abbonamenti gratuiti;
- omaggi;
- abbonamenti da quota associativa.

Nel suddetto modulo devono inoltre essere riportati i dati relativi al Totale Italia di cui alle colonne 3,7,8,9 e 17 del Mod.111.

6.6 Il Mod. 21 (di cui al punto 8.3.1) deve essere compilato per ogni singolo distributore della provincia estratta, e deve riportare i dati relativi a:

- copie distribuite e quindi fatturate di competenza del mese estratto;
- copie invendute e quindi rese risultanti dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Il Mod. 121 deve essere compilato in cinque copie.

6.7 A partire dal secondo accertamento e comunque dall'accertamento relativo al primo anno solare completo, l'editore deve fornire le dichiarazioni anticipate per ciascuno dei primi due quadrimestri dell'anno (per le testate di cui al punto 4.3 b l'ADS fornisce caso per caso specifiche disposizioni).

L'editore deve compilare e trasmettere all'ADS in duplice copia i Modd. 130 e 131 rispettivamente per il primo e per il secondo quadrimestre dell'anno.

Il Mod.130 deve pervenire all'ADS entro il 31 agosto.

Il Mod.131 deve pervenire all'ADS entro il 31 dicembre.

Per la compilazione dei suddetti moduli l'editore deve tener presente quanto segue:

6.7.1 I dati contenuti nelle dichiarazioni quadrimestrali riguardano il totale delle copie tirate e diffuse nei singoli mesi.

6.7.2 Per le rese l'editore deve attenersi alle norme stabilite ai punti 2.4, 6.1 e 6.4.2.

6.7.3 La resa degli ultimi due mesi di ciascun quadrimestre non ancora pervenuta all'editore deve essere opportunamente valutata e dichiarata.

Conseguentemente:

- a) con la dichiarazione del secondo quadrimestre l'editore deve rettificare i dati stimati per i mesi di marzo ed aprile;
- b) con la dichiarazione relativa all'intero anno deve rettificare i dati stimati per i mesi di luglio ed agosto.

6.7.4 L'editore che intende avvalersi della facoltà di neutralizzazione dei dati, deve

attenersi a quanto stabilito al punto 6.4 provvedendo quindi ad inviare, per il quadrimestre interessato, un modulo con i dati relativi a tutti i numeri della pubblicazione effettivamente usciti nel quadrimestre, ed un modulo con i dati relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa e distribuzione regolare. Unitamente ai suddetti moduli deve inviare l'elenco dei numeri neutralizzati e delle cause che hanno determinato la neutralizzazione.

6.7.5 L'ADS provvede a sommare i dati dichiarati per ciascun quadrimestre con quelli relativi agli otto mesi precedenti al fine di ottenere una "media mobile" su dodici mesi. Per le testate di cui ai punti 4.2 b) e 4.3 la media mobile può riguardare un numero di mesi inferiore a dodici. I dati così ottenuti saranno oggetto di pubblicazione come previsto al punto 17.1 b).

6.8 La mancata presentazione dei moduli di cui al presente art. 6 entro i termini stabiliti, può far escludere la testata dagli accertamenti.

In particolare, la mancata presentazione delle dichiarazioni quadrimestrali e della conseguente dichiarazione di cui al primo capoverso dell'art.6, comporta l'applicazione delle disposizioni previste ai punti 14.3 a) e b). La sospensione degli accertamenti decorre dall'inizio dell'anno cui si riferisce la dichiarazione non pervenuta.

6.9 I dati relativi alle dichiarazioni quadrimestrali devono trovare conferma nella conseguente dichiarazione di cui al primo capoverso dell'art. 6 (ed eventualmente di cui al punto 6.4.2) comprendente il quadrimestre o i quadrimestri interessati. Fanno ovviamente eccezione i dati relativi agli ultimi due mesi del secondo quadrimestre nel caso previsto al punto 6.7.3 b). In caso di discordanze, l'editore è tenuto a fornire all'ADS documentazione per le differenze emerse.

Se detta documentazione viene accettata, come previsto al punto 17.1 a), l'ADS provvede alla pubblicazione dell'estratto della dichiarazione, sottoponendo quindi ad accertamento i dati dichiarati dall'editore.

In caso contrario vengono applicate le disposizioni di cui ai punti 14.3 a) e b).

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'EDITORE

L'editore che sottopone ad accertamento una o più testate si impegna ad accettare integralmente e senza riserve, per ciascuna testata e per ogni periodo sottoposto ad accertamento, le norme e le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.

In particolare, per ciascuna testata l'editore è tenuto a:

7.1 inviare formale richiesta di accertamento all'ADS, come stabilito dall'art. 5;

7.2 scegliere, esclusivamente tra quelle legittimate dall'ADS, la società di revisione alla quale intende affidare i controlli interni, autorizzandola ad inviare all'ADS il

proprio rapporto finale;

- 7.3 inviare al più presto e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 6 i moduli di dichiarazione debitamente compilati, datati e sottoscritti dal legale rappresentante;
- 7.4 inviare entro i termini previsti al punto 6.7 i Modd. 130 e 131 impegnandosi irrevocabilmente a fornire la conseguente dichiarazione dei dati di cui al primo capoverso dell'art. 6;
- 7.5 accettare la società di revisione incaricata dall'ADS per i controlli esterni, rilasciandole manleva per il segreto d'ufficio nonché autorizzazione scritta per abilitarla ad eseguire tutti i controlli previsti presso i distributori locali. Il testo delle lettere deve essere conforme ai facsimili forniti dall'ADS;
- 7.6 inviare a tutti indistintamente i distributori locali interessati alla verifica esterna una lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come da facsimile fornito dall'ADS;
- 7.7 intervenire, se del caso, presso i suddetti distributori locali perché venga assicurata al verificatore esterno la disponibilità di tutti i dati e documenti richiesti per l'espletamento del proprio incarico;
- 7.8 accettare l'esecuzione di eventuali supplementi d'indagine richiesti dal Consiglio Direttivo e/o dalla Commissione Lavori ai sensi degli artt. 3, 12 e 13, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 18;
- 7.9 corrispondere ai verificatori incaricati delle verifiche esterna ed interna i pagamenti secondo quanto previsto dall'art.18;
- 7.10 attenersi al disposto dell'art.16 in merito all'uso del marchio ADS e dei dati certificati;
- 7.11 riconoscere all'ADS il diritto alla divulgazione dei dati sottoposti ad accertamento ai sensi dell'art. 17.

ART. 8 - VERIFICA ESTERNA

Scopo della verifica esterna è l'accertamento a campione dei dati dichiarati dall'editore riguardanti il numero di copie della testata:

- distribuite nel mese sorteggiato dalla Commissione Lavori, come precisato al punto 8.1.4;
- invendute e quindi rese risultanti dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Le verifiche vengono svolte presso i distributori locali e prevedono il controllo dei movimenti delle copie con connessione ai relativi aspetti economici e finanziari.

La verifica esterna riguarda inoltre il controllo a campione degli abbonati come previsto al punto 8.8.

8.1 In base ai moduli di cui al primo capoverso dell'art. 6 pervenuti all'ADS entro i termini stabiliti, la Commissione Lavori:

8.1.1 procede alla formazione di gruppi di testate nel modo seguente:

- a) identifica, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione, le regioni "comuni" e cioè quelle la cui somma in ordine decrescente dia un assorbimento totale dell'80% per i periodici e per i quotidiani pluriregionali;
- b) provvede, alla estrazione casuale di una regione tra le rimanenti con assorbimento del 20% della distribuzione per i periodici e per i quotidiani pluriregionali.

I quotidiani monoregionali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella regione sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta ed una delle province della regione.

I quotidiani monoprovinciali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella provincia sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta e quella di edizione.

I gruppi possono essere formati anche da una sola testata o da testate facenti capo ad un unico editore.

Le testate di cui ai punti 4.2 a) e 4.3 b) possono singolarmente costituire gruppo a sé, qualora il periodo di accertamento non dovesse coincidere con quello di altre testate.

8.1.2 Fra tutte le province delle regioni come sopra individuate estrae una provincia comune a periodici e quotidiani pluriregionali facenti parte di ogni gruppo di testate.

8.1.3 Comunica a ciascun editore la provincia estratta per ciascuna testata sottoposta ad accertamento.

L'editore, per tale provincia, deve fornire i seguenti dati mensili utilizzando il Mod. 120:

- copie distribuite;
- abbonamenti a pagamento;
- abbonamenti gratuiti;

- omaggi;
- abbonamenti da quota associativa.

Il Mod. 120, compilato e sottoscritto dall'editore, deve pervenire all'ADS in duplice copia entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.

8.1.4 Ricevuto il Mod. 120 per tutte le testate facenti parte di ciascun gruppo, estrae:

- a) un mese tra quelli oggetto di accertamento, comune a tutte le testate del gruppo, utile ai fini delle verifiche esterna ed interna;
- b) altri due mesi non consecutivi utili ai fini della verifica interna.

8.2 L'ADS comunica agli editori l'esito delle estrazioni, informandone contemporaneamente i verificatori incaricati dei controlli esterno ed interno.

8.3 Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 8.2, l'editore deve:

8.3.1 compilare il Mod. 121 per ogni singolo distributore, nessuno escluso, utilizzato nella provincia estratta nel mese estratto.

Per i quotidiani, i dati relativi agli eventuali sottoconti devono essere compresi nei dati dichiarati per il distributore capoconto. Allegato al modulo di ogni capoconto, l'editore deve fornire l'elenco dei relativi sottoconti, con la indicazione del totale delle copie spedite a ciascuno di essi.

8.3.2 Far pervenire:

a) all'ADS: una copia del moduli di cui sopra nonché esplicita conferma del pagamento della fattura emessa ai sensi dell'art. 18;

b) al verificatore esterno:

- l'originale e due copie dei moduli di cui al punto 8.3.1;
- un esemplare in bianco del modulo usato per gli addebiti delle copie (estratto conto);
- la lettera di incarico e di manleva, nonché la lettera di autorizzazione di cui al punto 7.5;
- il pagamento della fattura di cui al precedente punto a);

c) ad ogni singolo distributore locale di cui al punto 8.3.1:
lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come precisato al punto 7.6.

8.4 Per il controllo degli abbonati la Commissione Lavori, contemporaneamente all'estrazione della provincia di cui al punto 8.1.2, procede all'estrazione di un mese comune a tutte le testate in accertamento.

8.4.1 Unitamente al Mod. 120 di cui al punto 8.1.3 l'editore deve inviare all'ADS in duplice copia:

a) elenco degli abbonati a pagamento in essere nella provincia estratta nel mese estratto;

b) elenco degli abbonamenti gratuiti in essere nella provincia estratta nel mese estratto.

Su entrambi gli elenchi, per ciascun abbonato, devono essere precisati l'indirizzo completo dell'abbonato nonché la data di scadenza dell'abbonamento.

In calce ad entrambi gli elenchi deve essere indicato il numero totale dei nominativi contenuti in ciascuno di essi.

Qualora non fossero disponibili gli elenchi degli abbonati in essere nel mese estratto l'editore deve fornire, in duplice copia:

- elenco degli abbonati a pagamento in essere nella provincia estratta;

- elenco degli abbonamenti gratuiti in essere nella provincia estratta.

In questo caso l'editore deve altresì precisare:

- il periodo cui gli elenchi stessi si riferiscono;

- la data di inizio e di scadenza dell'abbonamento per ciascun abbonato.

8.4.2 Sulla base di detti elenchi, la Commissione Lavori, con il sistema del campione casuale, identifica i nominativi degli abbonati da sottoporre a controllo.

La determinazione del campione avviene nel modo seguente:

<u>abbonati esistenti nella provincia</u>	<u>Nominativi minimi da controllare</u>
fino a 100	tutti o 20
da 101 a 1.000	30
da 1.001 a 2.000	50
da 2.001 a 5.000	100
da 5.001 a 10.000	200
da 10.001 a 25.000	300
oltre 25.000	400

Per le testate diffuse esclusivamente per abbonamento o da quota associativa, il suddetto campione viene raddoppiato. La Commissione Lavori si riserva la facoltà di estendere il controllo a più province.

8.4.3 Qualora il Totale Italia degli abbonamenti a pagamento costituisca più del 50% delle copie diffuse, la Commissione Lavori stabilisce, con apposite modalità e caso per caso, il numero delle province ed il numero degli abbonati da sottoporre a controllo.

8.5 I risultati delle operazioni di cui al presente art. 8 vengono riportati nei verbali della Commissione Lavori.

8.6 L'inadempienza da parte dell'editore di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai punti precedenti del presente art. 8 può determinare l'esclusione della testata dagli accertamenti.

8.7 Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall'editore con i moduli di cui al punto 8.3.1, il verificatore incaricato esegue i controlli presso tutti i distributori locali delle province estratte e provvede a:

- a) constatare, per il mese sottoposto a controllo, il ricevimento del numero di copie dichiarate per ciascuna testata, mediante l'esame sia del documento di addebito emesso dall'editore o dal distributore unico, sia dei documenti attestanti il pagamento effettuato all'editore o al distributore unico. Il controllo riguarda in particolare le copie dei fogli di liquidazione, le reversali, le ricevute delle spedizioni di assegni o denaro, ed eventualmente le relative scritture contabili;
- b) verificare ogni documento riguardante i movimenti delle copie ricevute e successivamente distribuite nonché di quelle rimaste invendute, senza tralasciare l'esame di prove e documenti che permettano l'individuazione delle informazioni e degli elementi necessari al rilascio delle certificazioni.

8.8 Al fine di accertare l'esistenza dell'abbonamento, il verificatore incaricato provvede ad inviare una lettera-questionario agli abbonati di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.3.

In caso di risposte negative o di non risposte il verificatore provvede al controllo presso l'editore (previo avviso all'editore stesso) e con le modalità che saranno stabilite dalla Commissione Lavori:

- a) di documenti contabili atti a comprovare l'avvenuto pagamento, per gli abbonati a pagamento;
- b) di appropriata documentazione, per gli abbonamenti gratuiti.

8.9 Ad operazioni concluse, il verificatore provvede a far pervenire alla Commissione Lavori:

- a) il rapporto sulle verifiche effettuate per ciascuna testata, unitamente ad una copia dei Mod. 121 controfirmati sui quali vengono evidenziate le eventuali

discordanze tra le dichiarazioni dell'editore ed i risultati delle verifiche;

b) il rendiconto dei costi della verifica.

8.10 Per ciascun gruppo di testate, a insindacabile giudizio della Commissione Lavori, la verifica esterna può essere svolta in una o più province (in tal caso limitrofe) e per uno o più mesi.

ART. 9 - CONNESSIONE TRA VERIFICA ESTERNA E VERIFICA INTERNA

A seguito della comunicazione di cui al punto 8.2, il verificatore interno, per ciascuna testata interessata, deve fornire all'ADS con la massima tempestività e comunque entro i termini comunicatigli, l'elenco di tutti i distributori locali utilizzati nella provincia estratta per la verifica esterna indicando, per ciascuno di essi:

- il numero delle copie distribuite dall'editore o dal distributore unico nel mese estratto;
- il numero delle copie invendute e quindi rese risultanti dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Nel rapporto finale, con esplicito riferimento al Mod. 120, il verificatore deve inoltre dichiarare:

- che il totale delle copie distribuite di cui al paragrafo precedente è parte reale ed effettiva del totale delle copie distribuite nel mese estratto nella provincia estratta e dichiarate dall'editore con il Mod. 120;
- che il totale delle copie distribuite nella provincia estratta risultante dal Mod. 120 è parte reale ed effettiva del totale delle copie distribuite a livello nazionale nel periodo sottoposto ad accertamento;
- che il totale delle copie dichiarate con il Mod. 120 relativamente a:
 - abbonamenti a pagamento;
 - abbonamenti gratuiti;
 - omaggi;
 - abbonamenti da quota associativa;

è parte reale ed effettiva delle copie in abbonamento dichiarate a livello nazionale per il periodo sottoposto ad accertamento.

ART. 10 - VERIFICA INTERNA

Scopo della verifica interna è l'accertamento dell'attendibilità dei dati dichiarati dall'editore con i Modd. 111, 112,113, 114 e 120, tenuto conto delle definizioni

fissate dall'art. 2 e di quanto stabilito dall'art. 6.

L'originale dei suddetti moduli viene trasmesso dall'ADS alla società di revisione incaricata della verifica interna.

La verifica interna viene attuata mediante l'esame di tutta la documentazione che direttamente o indirettamente permetta di confermare le dichiarazioni sottoscritte dall'editore.

A partire dagli accertamenti successivi al primo, i dati dichiarati dagli editori devono essere riconciliati con quelli dell'accertamento precedente, specie nel caso in cui quest'ultimo sia stato effettuato da altra società di revisione.

Norma transitoria: la suddetta riconciliazione deve essere effettuata per tutte le testate che sono passate dal regime di "resa contabile" a quello di "resa di competenza" a partire dagli accertamenti riguardanti il 1991.

Il verificatore incaricato della verifica interna, tenuto presenti le norme deontologiche della sua professione, deve applicare le procedure di seguito elencate:

10.1 al fine di determinare le modalità e l'estensione delle verifiche deve essere svolta una analisi preliminare sulle metodologie e sul sistema di controllo interno concernente la rilevazione di:

- a) dati relativi al consumo di carta ed alla tiratura, anche con sopralluogo allo stabilimento di stampa;
- b) dati relativi al numero delle copie distribuite, delle copie rese e dei corrispondenti importi;
- c) dati relativi agli incassi inerenti alle copie vendute;
- d) dati relativi al pagamento degli abbonamenti;
- e) registrazioni in contabilità generale dei dati di cui ai punti precedenti.

10.2 Esame dell'andamento della tiratura per ogni numero della testata allo scopo di individuare eventuali variazioni sostanziali, in presenza delle quali devono essere svolte procedure di verifica addizionali.

10.3 Presso l'editore e/o presso lo stabilimento di stampa, controllo del consumo di carta, rapportata alla tiratura, al fine di fissare parametri indicativi.

Controllo dei movimenti di magazzino relativi al consumo di carta e verifica dei documenti di tiratura per stabilirne l'entità. Riscontro con i dati registrati sui libri IVA, nonché con i prospetti obbligatori ai fini di legge.

10.4 Presso l'editore o presso il distributore unico, per i tre o più mesi estratti:

- a) controllo delle copie spedite e delle copie rese per i diversi canali di

- distribuzione, incluse le vendite in blocco e gli usi vari;
- b) verifiche a campione dei suddetti dati relativi ai distributori locali (inclusi quelli sottoposti a verifica esterna) ed agli eventuali rivenditori ad invio diretto;
 - c) controllo dei dettagli mensili delle copie distribuite e rese per quantità e valore, nonché di fatture, estratti conto, distinte di resa, prospetti di liquidazione e relativi pagamenti in conto ed a saldo.

Specifiche procedure devono essere adottate per quelle testate (ad esempio quotidiani provinciali) per le quali la distribuzione della maggior parte delle copie:

I°) venga affidata ad uno o più distributori "principali";

II°) venga curata direttamente dall'editore.

Nel caso I° le verifiche devono riguardare i movimenti finanziari tra l'editore ed i distributori "principali", nonché il movimento delle copie tra questi ultimi ed i subdistributori e rivenditori.

Nel caso II° le verifiche devono essere estese a più mesi e devono riguardare il movimento delle copie tra l'editore ed i rivenditori, con riferimento ai movimenti finanziari e quindi agli incassi effettuati

In entrambi i casi la società di revisione è tenuta a svolgere controlli alternativi, facendone menzione nel rapporto finale.

10.5 Circolarizzazione ai distributori locali utilizzati dall'editore o dal distributore unico (inclusi quelli della provincia estratta per la verifica esterna) al fine di ottenere conferme positive per almeno il 35% del totale delle copie distribuite in Italia nei mesi estratti.

La circolarizzazione deve riguardare le copie distribuite di competenza dei mesi oggetto di verifica, nonché le copie invendute e quindi rese risultanti dalle liquidazioni effettuate dai distributori locali a fronte delle copie distribuite di competenza del mese estratto, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Per quei distributori che non confermino i dati circolarizzati o che non diano alcuna risposta, devono essere applicati controlli alternativi.

Per le testate la cui distribuzione sia affidata ad uno o più distributori "principali" o venga curata direttamente dall'editore presso i rivenditori locali (ad esempio quotidiani monoprovinciali) la circolarizzazione deve riguardare:

- nel primo caso il o i distributori "principali" ed un numero significativo di rivenditori locali;

- nel secondo caso un numero significativo di rivenditori locali.

In entrambi i casi devono essere svolte procedure alternative di controllo.

Per le testate diffuse esclusivamente per abbonamento o da quota associativa, la circolarizzazione deve essere effettuata su di un campione di almeno 100 nominativi scelti in modo casuale dall'elenco generale rappresentante l'universo degli abbonati.

10.6 Riscontro dei dati registrati nella contabilità generale dell'editore (con controllo anche degli sconti applicati) per: distributori locali, rivenditori ad invio diretto, estero, abbonamenti e vendite in blocco. Esame globale dell'andamento degli incassi.

10.7 Controllo dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento o della quota associativa su di un campione rappresentativo dell'universo degli abbonati, da determinarsi nel modo seguente sulla base della media periodo degli abbonamenti pagati e degli abbonamenti da quota associativa dichiarati dall'editore:

Media copie abbonamenti pagati
o da quota associativa

Determinazione campione

fino a 5.000
abbonati

da 10 a 50

da 5.001 a 10.000

da 50 a 75 abbonati

da 10.001 a 20.000

da 75 a 100 abbonati

da 20.001 a 50.000

da 100 a 150 abbonati

oltre 50.000
abbonati

da 150 a 1.000

Nell'ambito del numero di abbonati od associati per i quali deve essere controllato il documento di avvenuto pagamento, il verificatore deve acquisire la convinzione che l'universo degli abbonati è sostanzialmente corretto.

Gli abbonati od associati devono essere scelti in modo casuale dall'elenco generale utilizzato per la spedizione. Per ogni abbonato deve essere controllato il documento di avvenuto pagamento nonché la relativa registrazione in contabilità generale.

Il controllo deve riguardare il numero totale di copie effettivamente pagate. Per il computo del numero totale delle copie spedite, per ogni abbonato deve essere determinata la durata dell'abbonamento.

Nel rapporto finale, oltre all'indicazione del numero di abbonati controllati e del numero totale delle copie pagate dovrà essere precisato anche l'eventuale numero degli abbonati per i quali non è stato rintracciato il documento di avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda gli abbonamenti gratuiti devono essere verificati gli ordini di tiratura e gli elenchi nominativi, per gli omaggi devono essere verificati gli

ordini di tiratura.

10.8 La verifica interna deve riguardare in particolare i mesi estratti dalla Commissione Lavori come previsto al punto 8.1.4.

10.9 Ai fini di una corretta dichiarazione di attendibilità dei dati dichiarati dall'editore, se ritenuto necessario la verifica può essere estesa ad altri mesi oltre a quelli indicati dall'ADS e può riguardare ogni altro dato e documento relativo all'intero periodo sottoposto ad accertamento.

10.10 In caso di dichiarazione con dati neutralizzati, per i numeri oggetto di neutralizzazione la verifica deve comprovare che gli stessi hanno effettivamente subito anomalie e che la neutralizzazione è stata fatta secondo quanto stabilito al punto 6.4.

Nel rapporto finale, per ogni numero neutralizzato, devono essere precisate le cause che hanno impedito il completamento della regolare tiratura e/o la regolare distribuzione

10.11 Qualora nel corso della verifica interna dovessero presentarsi problemi di particolare rilievo, gli stessi devono essere sottoposti alla Commissione Lavori che, caso per caso, stabilisce le conseguenti procedure.

10.12 Il rapporto conclusivo sulle verifiche svolte deve pervenire all'ADS, e contestualmente all'editore, entro il 10 novembre dell'anno successivo a quello oggetto di verifica.

Per le testate di cui ai punti 4.2 a) e 4.3 b) il rapporto deve pervenire all'ADS nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini che verranno comunicati dall'ADS.

Il suddetto rapporto conclusivo deve essere redatto seguendo nell'ordine lo schema di massima predisposto dalla Commissione Lavori. Per ciascuna testata deve essere precisato:

a) se i dati forniti dall'editore:

- sono attendibili;

- non sono attendibili (in questo caso devono essere indicati espressamente i motivi e le eventuali discordanze);

b) i motivi per i quali non fosse eventualmente possibile esprimere un parere;

c) le eventuali differenze accertate tra dichiarazione dell'editore e risultati delle verifiche.

L'originale dei moduli di dichiarazione dell'editore (o delle dichiarazioni in caso di "neutralizzazione" dei dati) deve essere restituito all'ADS unitamente al rapporto finale: ciascuno di detti moduli, a conferma dei controlli effettuati, deve recare timbro e firma del revisore interno, nonché le correzioni resesi

necessarie, che devono riguardare anche la semplice quadratura dei dati.

I dati dichiarati dall'editore devono essere corretti in tutti i casi in cui siano state rilevate differenze superiori a $\pm 1\%$ della diffusione totale annua, con eccezione per i dati di cui al punto 6.1.

Nel rapporto conclusivo devono essere inseriti tutti i commenti, le note e gli appunti necessari ed opportuni per la migliore valutazione da parte della Commissione Lavori ADS.

10.13 Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento, deve esserne data comunicazione all'ADS e nessun rapporto deve essere presentato.

10.14 I "working papers" relativi alle verifiche effettuate per ciascuna testata devono essere tenuti a disposizione della Commissione Lavori ADS.

10.15 La Commissione Lavori, a completamento dell'esame dei rapporti conclusivi, provvede ad estrarre un certo numero di testate (con un massimo del 30%) tra quelle che si sono sottoposte ad accertamento nell'anno. Per ognuna delle testate estratte la Commissione Lavori dispone l'esame dei relativi "working papers" presso la società di revisione che ha svolto la verifica interna.

Tale esame, che ha lo scopo di stabilire se le verifiche sono state svolte in conformità alle procedure ADS, viene affidato alla società di revisione incaricata delle verifiche esterne.

A conclusione di tale esame la suddetta società di revisione, che agisce per conto dell'ADS, provvede alla stesura di un verbale da trasmettere sollecitamente all'ADS.

ART. 11 - SOCIETÀ DI REVISIONE LEGITTIMATE AI CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento le verifiche vengono affidate alle società di revisione accettate dal Consiglio Direttivo ed inserite nell'elenco di cui al punto 5.1.1 d).

Le società di revisione interessate allo svolgimento delle verifiche devono indirizzare al Presidente dell'ADS apposita domanda scritta corredata dei seguenti documenti:

- dati societari;
- fotocopia del decreto di autorizzazione ministeriale;
- informazioni dettagliate sulla struttura dell'azienda;
- memoria esplicativa sulle specifiche esperienze acquisite nel settore editoriale;

- ogni altra notizia ritenuta utile ad una completa valutazione;

oltre a qualsiasi altra informazione che potrà essere richiesta dall'ADS.

Le domande di ammissione vengono esaminate dalla Commissione Lavori ADS che riferisce il proprio parere al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione finale sull'eventuale ammissione.

Sentito il parere della Commissione Lavori, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di escludere, in qualsiasi momento, dall'elenco delle società di revisione legittimate ai controlli ADS, le società ritenute per qualsiasi motivo inadempienti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili.

Per essere legittimate ai controlli ADS le società di revisione devono impegnarsi ad accettare integralmente e senza riserve, le norme e condizioni stabilite dal presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.

In particolare, le società di revisione sono tenute a:

- svolgere le verifiche sulla base della normativa prevista dal Regolamento ADS;
- inviare entro i termini stabiliti dagli artt. 9 e 10 le informazioni ed il rapporto conclusivo per ciascuna testata verificata;
- predisporre il rapporto conclusivo delle verifiche svolte sulla base dello "schema di rapporto" fornito dall'ADS;
- inserire nel proprio rapporto tutti i commenti, le note e gli appunti ritenuti necessari ed opportuni;
- allegare al proprio rapporto conclusivo l'originale dei moduli di dichiarazione dell'editore, debitamente corretti, tenendo presente che fotocopia dell'originale viene successivamente allegata al certificato rilasciato dall'ADS. Eventuali differenze riscontrate nei dati dichiarati dall'editore ed oggetto di segnalazione nel rapporto conclusivo, devono essere riportate sui moduli stessi;
- provvedere alla correzione dei moduli di dichiarazione dell'editore qualora venissero rilevate differenze anche non significative; le correzioni devono riguardare anche la semplice quadratura dei dati in orizzontale ed in verticale;
- provvedere a timbrare e firmare ogni singolo modulo della dichiarazione dell'editore che deve essere allegato al rapporto conclusivo;
- tenere a disposizione della Commissione Lavori i "working papers" relativi

alle verifiche effettuate agli effetti di quanto disposto al punto 10.15;

- attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 in merito all'uso del nome ADS.

Nel rispetto delle norme deontologiche le società di revisione legittimate ai controlli ADS, si impegnano a non utilizzare e a non far utilizzare né il nome né il marchio ADS in nessun caso che non sia contemplato dal presente Regolamento.

ART. 12 - ESAME DEI RAPPORTI SULLE VERIFICHE ESTERNA ED INTERNA

La Commissione Lavori esamina congiuntamente i rapporti di cui ai punti 8.9 e 10.12, nonché il documento di cui all'art. 9.

In base alle risultanze degli accertamenti, ivi compresi i supplementi di indagine eventualmente disposti e tenuto conto anche dei risultati del controllo riportati nel verbale di cui al punto 10.15, la Commissione Lavori trasmette al Consiglio Direttivo la proposta di rilascio del certificato per ciascuna testata.

Qualora, a proprio giudizio, la Commissione Lavori ritenga di non poter proporre il rilascio della certificazione, il Consiglio assume le conseguenti decisioni.

ART. 13 - ESITO DEL PRIMO ACCERTAMENTO

L'editore interessato viene informato, con lettera raccomandata A.R., sulle decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'esito del primo accertamento.

L'editore interessato può impugnare il risultato dell'accertamento ADS presentando ricorso al Consiglio Direttivo.

Il ricorso, proposto con lettera raccomandata al Presidente dell'ADS entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del suddetto esito, viene esaminato dal Consiglio Direttivo che stabilisce il seguito delle procedure fino alla conseguente pronuncia consiliare, che è definitiva ad ogni effetto.

In caso di esito positivo, all'editore della testata interessata viene rilasciato il relativo certificato.

Il certificato diventa esecutivo, e può essere reso pubblico, trascorsi dieci giorni dalla data del suo rilascio.

ART. 14 - ESITO DEGLI ACCERTAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO

A norma degli artt. 6 e 17 l'ADS provvede all'immediata pubblicazione su ADS Notizie dei dati dichiarati dall'editore per le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato.

14.1 A seguito dell'esame dei rapporti di cui all'art. 12, se l'esito dell'accertamento è positivo, su proposta della Commissione Lavori il Consiglio Direttivo rilascia alla

testata interessata il relativo certificato.

14.2 Qualora le verifiche effettuate evidenzino, relativamente al numero totale di copie diffuse, differenze sostanziali nei dati dichiarati e già pubblicati rispetto a quelli accertati, l'editore deve fornire all'ADS documentazione delle differenze emerse.

14.2.1 Se la documentazione fornita dall'editore viene accettata, la testata ottiene il certificato con i dati effettivamente accertati, dati che verranno successivamente pubblicati su ADS Notizie come stabilito al punto 17.2 b).

14.2.2 Se la documentazione non viene accettata, su proposta della Commissione Lavori, il Consiglio Direttivo provvede a:

- notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione risultata errata;
- pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, l'esito dell'accertamento;
- pubblicare al più presto a spese dell'ADS su almeno tre riviste specializzate l'esito dell'accertamento.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.

14.3 Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento dopo che sia stata pubblicata la dichiarazione dei dati a norma degli articoli 6 e 17 e comunque prima dell'invio del rapporto finale da parte della società di revisione incaricata della verifica interna, l'ADS provvede a:

- a) notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione pubblicata su ADS Notizie;
- b) pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, la notizia della sospensione dell'accertamento con specifico riferimento alla dichiarazione pubblicata.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.

ART. 15 - CERTIFICATO ADS

Il certificato ADS, che viene rilasciato all'editore della testata accertata, contiene:

- marchio ADS, numero progressivo e data di rilascio;
- nome dell'editore, della testata e relativa periodicità; periodo sottoposto ad accertamento;
- media della tiratura;
- percentuale di resa media sulla tiratura;
- media della diffusione;
- media della diffusione pagata (vendita edicole; abbonamenti);
- media vendite in blocco,
- media abbonamenti da quota associativa;
- media della diffusione gratuita (coupons; abbonamenti; omaggi).

Costituiscono parte integrante del certificato le fotocopie dei moduli di dichiarazione dell'editore allegati al rapporto conclusivo della verifica interna (Modd. 112, 113, 114 ADS per i quotidiani e per le pubblicazioni con più di un numero al mese; Modd. 111 e 114 ADS per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno). Dette fotocopie riportano le firme dell'editore, della società di revisione che ha effettuato la verifica interna e del Presidente della Commissione Lavori dell'ADS.

Qualora il certificato venga rilasciato sulla base dei dati neutralizzati, lo stesso reca in calce la dicitura "dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura e diffusione completa". In tale caso costituiscono parte integrante del certificato le due serie di moduli di cui al punto 6.4.

A precisazione dei dati certificati su conforme proposta della Commissione Lavori, sia sul certificato che sui relativi allegati possono essere apposte specifiche annotazioni.

Il certificato ADS è convalidato dalle firme del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente della Commissione Lavori.

Il certificato ADS diventa esecutivo, e può essere reso pubblico, trascorsi dieci giorni dalla data del suo rilascio.

Il certificato ADS ha validità per un anno dalla data del suo rilascio.

ART. 16 - USO DEL MARCHIO E DEI DATI CERTIFICATI

L'editore è autorizzato ad avvalersi del marchio ADS per la testata per la quale ha ottenuto il primo certificato dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 15.

L'editore che intende riprodurre il marchio ADS sulla testata per la quale ha ottenuto il certificato ADS, ha l'obbligo di apporre accanto al marchio il numero dell'ultimo certificato ottenuto e la data del suo rilascio.

L'editore che intende pubblicare i dati accertati, ha l'obbligo di citare l'ADS o di riprodurre il marchio e di fare riferimento al periodo cui i suddetti dati si riferiscono, citando altresì il numero e la data del relativo certificato.

La validità del certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio ADS decadono trascorso un anno dalla data di rilascio del certificato stesso.

L'editore è autorizzato a continuare ad utilizzare il marchio ADS ed i dati certificati a condizione che richieda l'accertamento per il periodo successivo ai sensi del punto 5.2 e purché non si sia verificata alcuna interruzione negli accertamenti.

Il nome ADS può essere usato dai terzi solo ed esclusivamente con specifico riferimento all'attività di accertamento della tiratura e della diffusione svolta dall'ADS o per conto dell'ADS stessa.

A salvaguardia del proprio nome e del proprio marchio, l'ADS si riserva il diritto di agire nei confronti di chiunque utilizzi il nome e/o il marchio ADS:

- abusivamente o impropriamente;
- in modo non conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- in modo tale da ingenerare confusione o equivoci.

ART. 17 - DIVULGAZIONE DEI DATI

L'ADS provvede a pubblicare su ADS Notizie -organo ufficiale dell'Istituto- informazioni riguardanti le certificazioni ADS, i dati relativi agli accertamenti ed ogni altra notizia inerente la propria attività.

La pubblicazione dei dati su ADS Notizie è disciplinata come segue:

17.1 dichiarazioni dell'editore

- a) Pubblicazione di un estratto delle dichiarazioni pervenute all'ADS entro i termini stabiliti dall'art. 6, per tutte le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato. Le dichiarazioni vengono fatte proprie dall'ADS che le pubblica di diritto su ADS Notizie utilizzando i Modd. 115 e 116, compilati e sottoscritti dagli editori, e recanti la seguente precisazione: "dati dichiarati dall'editore, pubblicati sotto la sua responsabilità per i quali è in corso l'accertamento ADS".

In calce agli estratti delle dichiarazioni compilati e sottoscritti dagli editori, l'ADS può apporre specifiche annotazioni a precisazione dei dati contenuti negli stessi.

L'ADS può inoltre pubblicare, oltre ai dati di cui ai 115 e 116, compilati e sottoscritti dagli editori, anche altri dati contenuti nelle dichiarazioni degli editori.

- b) pubblicazione della "media mobile" dei dati di cui al punto 6.7.5.

Per le testate per le quali è in corso il primo accertamento, la “media mobile” viene resa nota dopo l'avvenuto rilascio del relativo certificato.

17.2 Dati certificati dall'ADS

Pubblicazione dell'estratto dei dati contenuti nel certificato:

- a) per le testate che hanno ottenuto la prima certificazione;
- b) per le testate di cui al punto 14.2.1;
- c) per le testate per le quali siano state accertate differenze superiori a $\pm 1\%$ della diffusione totale annua.

17.3 Conferma delle dichiarazioni già pubblicate

Pubblicazione dell'elenco delle testate di cui al punto 14.1, con eccezione per quelle di cui al precedente punto 17.2 c).

17.4 Altre notizie

- a) pubblicazione di notizie riguardanti le testate che:
 - hanno richiesto il primo accertamento;
 - si sono ritirate nel corso dell'accertamento;
 - non hanno richiesto l'accertamento successivo;
 - non hanno ottenuto il certificato ADS;
 - sono state sospese dagli accertamenti ADS;
- b) informazioni riguardanti smentite di comunicazioni non corrispondenti al vero.

ART. 18 - COSTO DELLE VERIFICHE INTERNE ED ESTERNE

I costi delle verifiche interne ed esterne sono a carico degli editori interessati.

Per quarto riguarda i costi delle verifiche interne, ciascun editore pattuisce le condizioni economiche direttamente con il verificatore scelto.

I costi delle verifiche esterne, compresi i costi di cui al punto 10.15, vengono ripartiti tra tutte le testate in accertamento nel modo seguente:

- 1/3 del costo totale presunto viene ripartito in parti uguali (quota fissa) tra tutte le le

testate interessate;

- 2/3 del costo totale presunto vengono ripartiti in modo proporzionale alla diffusione totale del periodo in accertamento dichiarata per ciascuna testata.

Il costo della verifica esterna è a totale carico della testata nel caso in cui la stessa faccia gruppo a sé stante, come precisato al punto 8.1.1.

Il verificatore incaricato della verifica esterna, prima dell'inizio dei controlli, è autorizzato a fatturare un acconto pari al 75% dei costi presunti comprendente la quota fissa a carico di ciascuna testata.

Il pagamento di detto acconto deve pervenire al verificatore incaricato unitamente alla documentazione di cui al punto 8.3.2 b). In difetto, gli accertamenti per le testate interessate saranno ad ogni effetto sospesi.

Al termine dei controlli il verificatore comunica alla Commissione Lavori l'ammontare totale dei costi; ottenuto il benestare, provvede alla definitiva ripartizione dei costi a carico di ciascuna testata in base alle norme più sopra descritte e tenuto conto del predetto acconto addebitato ed incassato.

La fattura relativa a questo ultimo addebito deve essere regolata dagli editori a vista e comunque non oltre trenta giorni: in caso di ulteriore ritardo, il verificatore addebita gli interessi in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Qualora per qualsiasi motivo il pagamento venisse ulteriormente ritardato, l'editore non otterrà, per il periodo successivo, né la pubblicazione anticipata dei dati dichiarati, né il relativo accertamento.

I costi relativi agli eventuali supplementi di indagine che possono essere disposti o autorizzati sia dal Consiglio Direttivo che dalla Commissione Lavori, sono a totale carico dell'editore interessato. In questo caso l'editore deve effettuare il pagamento di un congruo anticipo al verificatore, prima dell'inizio delle ulteriori verifiche.

ART. 19 - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Lavori, delibera su tutta la normativa complementare eventualmente necessaria per l'attuazione degli accertamenti ADS.

ART. 20 - MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente Regolamento ed alla normativa complementare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore a far corso dagli accertamenti riguardanti il 1991 fatte salve eventuali procedure transitorie che possono essere applicate su conforme delibera del Consiglio Direttivo.

30 ottobre 1990

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS DEL 30.10.1990

Il Consiglio Direttivo delibera la seguente modifica riguardante il terzo capoverso dell'art.18

COSTO DELLE VERIFICHE INTERNE ED ESTERNE:

"I costi delle verifiche esterne, compresi i costi di cui al punto 10.15, vengono ripartiti tra tutte le testate in accertamento nel modo seguente:

- 1/3 del costo totale presunto viene ripartito in parti uguali (quota fissa) tra tutte le testate interessate;
- 2/3 del costo totale presunto vengono ripartiti in modo proporzionale alla diffusione MEDIA del periodo in accertamento dichiarata per ciascuna testata.

23/5/1994